



Brescia, 24 febbraio 2021

A tutti i docenti
e p.c. Personale ATA preposto

- AVVISO n. 199 -

Assenze del personale docente per effetto di misure anti covid: aggiornamenti

Alla luce delle novità procedurali comunicate da ATS di Brescia con nota del 23.02.2021, si ripubblica di seguito il contenuto dell'Avviso n. 188 del 12.02.2021, debitamente aggiornato. Le modifiche sono segnalate in colore.

* * *

La materia è ampiamente disciplinata dalla normativa emergenziale vigente¹, nonché dalle indicazioni procedurali, costantemente aggiornate, fornite a riguardo dall'ATS di Brescia².

Ciononostante, a motivo del moltiplicarsi dei casi negli ultimi giorni e dunque dell'incremento dei contatti quotidiani con la segreteria del referente covid d'Istituto volti a ottenere informazioni, peraltro già disponibili nei diversi avvisi succedutisi nel tempo, si ritiene opportuno fornire di seguito sintetiche indicazioni operative in relazione alla casistica che può presentarsi e alle condotte da tenere, specie in relazione alla possibilità o meno di prestare servizio a distanza.

1. Docente risultato positivo al Covid e posto in isolamento fiduciario

Lo stato di positività al Covid si configura a tutti gli effetti quale condizione di malattia, che va certificata obbligatoriamente dal MMG (medico di medicina generale); dunque il docente che si trovi in tale condizione non può prestare alcuna forma di servizio, né in presenza né a distanza, neanche qualora asintomatico. La riammissione in collettività, e dunque il rientro in servizio, avviene previo rilascio da parte del MMG - e tempestiva trasmissione al referente Covid d'Istituto, secondo le modalità di cui all'Avv. n. 198 del 24.02.2021³, - dell'attestazione di nulla osta al rientro in comunità, secondo le medesime regole e condizioni vigenti per gli studenti⁴ (tamponi molecolari con esito negativo effettuato dal 14^o giorno e dopo almeno tre giorni in assenza di sintomi).

¹ In particolare: *Ipotesi di CCNI concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente (...) nella modalità a distanza (...)* del 24.10.2020: <https://www.liceogambara.edu.it/articolo/ministero-istruzione>; Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1934 del 26.10.2020, idem; Nota del Ministero dell'Istruzione n. prot. 2002 del 09.11.2020; D.M. 19.10.2020 del Ministero per la P.A.

² Cfr. le pagine dedicate del sito web dell'ATS di Brescia: <https://www.ats-brescia.it/scuola>

³ <https://www.liceogambara.edu.it/circolari/avv198-sorveglianza-sanitaria-e-monitoraggio-dello-stato-di-salute-degli-studenti>

⁴ Idem; cfr. anche <https://www.ats-brescia.it/fog-Demanda-15>

Firmato digitalmente da SPINELLI GIOVANNI



2. Docente in attesa di esito della profilassi anti Covid

Il docente che, a motivo di contatto con un soggetto positivo o di comparsa di sintomi covid-compatibili, si rechi, in accordo con il MMG, o sia avviato dallo stesso MMG a effettuare il tampone molecolare, in attesa dell'esito della profilassi deve astenersi rigorosamente dal prestare servizio in presenza, ma può erogare attività a distanza, se le sue condizioni di salute glielo consentono (diversamente il MMG deve certificare la condizione di malattia); una volta ottenuto l'esito negativo del tampone, il docente può riprendere immediatamente servizio, anche in questo caso, tuttavia, previo rilascio da parte del MMG e tempestiva trasmissione al referente Covid dell'attestazione di nulla osta al rientro in comunità.

3. Docente posto in quarantena con sorveglianza attiva

Il docente collocato dal dipartimento di prevenzione (ATS di Brescia o altro ATS territorialmente competente) in quarantena con sorveglianza attiva, in quanto "contatto stretto" di soggetto positivo, non può prestare servizio in presenza, ma può e deve erogare attività a distanza: il docente in stato di quarantena, infatti, "non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse"⁵, ovvero in modalità di "lavoro agile".

Anche in questo caso i termini e le modalità per la ripresa del servizio in presenza sono le medesime previste per gli studenti: *"il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva, senza la necessità di ulteriori accertamenti [ma l'effettuazione di un tampone è fortemente raccomandata da ATS], a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di quarantena per cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio MMG. Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di 14 giorni di quarantena, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del MMG. N.B.: non è più prevista la possibilità di ridurre il periodo di quarantena effettuando il tampone nasofaringeo a partire dalla decima giornata dall'ultimo contatto"*⁶.

Tuttavia: nel caso in cui, tra i casi positivi che frequentano l'Istituto, risultasse accertata la **presenza di variante Covid, la fine della quarantena dei docenti individuati come contatti sarà subordinata all'effettuazione di un tampone molecolare** che potrà essere effettuato, **a partire dal quattordicesimo giorno**, nei punti tampone ad accesso libero.

In tal caso, il rientro a scuola sarà consentito solo con presentazione di attestazione medica di riammissione sicura in comunità o di referto negativo del tampone.

Il docente posto dall'ATS in stato di quarantena con sorveglianza attiva non è obbligato a ottenere né a produrre certificazione medica, ma deve autocertificare immediatamente il provvedimento di cui è divenuto oggetto alla segreteria del referente Covid d'Istituto, mediante invio via mail (all'account bspm020005@istruzione.it) del seguente testo :

"Il/la sottoscritto/a ... comunica di essere stato posto in data odierna dall'ATS di Brescia (o altra ATS) in stato di quarantena con sorveglianza attiva a decorrere dal ... e fino al ... Seguiranno aggiornamenti".

Per quanto concerne, infine, il caso di chi si trovi nella condizione di "contatto stretto" di "contatto stretto", va sottolineato come non sia prevista alcuna misura restrittiva né, dunque, alcuna

⁵ Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n 1934 del 26.10.2020: : <https://www.liceogambara.edu.it/articolo/ministero-istruzione>

⁶ <https://www.ats-brescia.it/faq>, Domanda n. 17



LICEO STATALE
VERONICA GAMBARA

LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 Fax 0303776455
Cod. meccanografico BSPM020005 – C.F. 80049650171
E-mail bspm020005@istruzione.it – PEC bspm020005@pec.istruzione.it
www.liceogambara.edu.it



provvidenza: “i contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di classe o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario”; ATS Brescia raccomanda tuttavia fortemente “un atteggiamento prudentiale, in particolare per i contatti stretti continuativi (...): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l'utilizzo di mezzi pubblici”⁷. Naturalmente se il MMG ritiene, in casi come questi, di prescrivere l'effettuazione del tampone, il soggetto ricade evidentemente e automaticamente nella tipologia di cui al punto 2 ed è dunque soggetto alle relative regole di condotta.

Il Dirigente Scolastico
prof. GIOVANNI SPINELLI

⁷ <https://www.ats-brescia.it/faq>, Domanda n.13

Firmato digitalmente da SPINELLI GIOVANNI